Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 27 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (BILANCI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 27 AGOSTO 1984:

LEGGE 4 agosto 1984, n. **508.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 1982.

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 235 DEL 27 AGOSTO 1984:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1984.

Approvazione di tabelle UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile. (6° Gruppo).

(4339)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **505**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cassino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

sociologia industriale;

sistemi informativi aziendali e telematica;

teoria dei costi di produzione e contabilità industriale;

gestione del personale e tecniche di retribuzione;

economia e tecnica del mercato mobiliare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984

Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. **506**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo Statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 56 e 57, relativi al corso di laurea in storia, sono soppressi e sostituiti come segue:

Art. 56. — Durata del corso di studio: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in cinque indirizzi:

a) antico;

b) medioevale;

c) moderno;

d) contemporaneo;

e) orientale.

Sono titoli di ammissione:

a) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;

b) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore durata quadriennale.

a) *Indirizzo antico.*

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia romana;
storia greca;
storia orientale antica;
* storia medioevale;
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
papirologia;
geografia storica del mondo antico;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
* letteratura italiana.

Sono insegnamenti complementari:

antichità greche e romane;
archeologia cristiana;
archeologia fenicio-punica;
archeologia greca e romana;
archeologia orientale;
archeologia delle province romane;
assiriologia;
ebraico e lingue semitiche comparate;
egittologia;
epigrafia greca;
epigrafia latina;
epigrafia semitica;
esegesi delle fonti della storia greca e romana;
etnologia;
estruscologia e archeologia italica;
filologia semitica;
filologia greca e latina;
ittitologia;
letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
letteratura latina;
numismatica antica;
paleografia greca;
paleografia latina;
paletnologia;
storia del Cristianesimo antico;
storia del diritto greco;
storia del diritto romano;
storia economica del mondo antico;
storia della filosofia antica;
storia delle religioni del mondo classico;
storia della Liguria nel mondo antico;
storia sociale nel mondo antico;
topografia dell'Italia antica;
storia delle origini cristiane;
archeologia;
archeologia umanistica e storia dell'archeologia.

b) *Indirizzo medioevale.*

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia medioevale;
* storia romana;
* storia moderna;
storia dell'arte medioevale;
* letteratura italiana;
paleografia e diplomatica;
lingua e letteratura latina medioevale;
storia economica medioevale;
* geografia storica dell'Europa;
storia della filosofia medioevale;
istituzioni medioevali.

Sono insegnamenti complementari:

archivistica;
storia bizantina;
filologia romanza;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia dei Paesi islamici;
archeologia medioevale;
bibliografia e biblioteconomia;
cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
epigrafia medioevale;
storia del diritto italiano;
* teoria e storia della storiografia;
storia del commercio e della navigazione;
codicologia;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
storia dell'Europa medioevale;
paleografia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
storia della Liguria nel medioevo;
pubblicistica e cronachistica medioevale;
storia degli insegnamenti tardo-antichi e medioevali;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
storia della Chiesa medioevale e dei movimenti ereticali;
lettorato di latino;
letteratura latina medioevale;

c) *Indirizzo moderno.*

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia moderna;
storia dell'arte moderna;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
teoria e storia della storiografia nell'età moderna;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età moderna;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodi quantitativi applicati alla storia;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia degli antichi stati italiani.

Sono insegnamenti complementari:

storia dell'Africa;
storia dell'Asia;
storia dell'America latina;
storia dell'Europa orientale;
storia del Rinascimento;
storia dell'America settentrionale;
letteratura italiana moderna;
storia dell'età dell'Illuminismo;
* storia del Risorgimento;
* storia e tecnica militare;
storia della Liguria nell'età moderna;
storia della sanità;
storia della chimica;
storia urbana;
* storia delle tecnologie;
storia agraria moderna;
storia delle esplorazioni e scoperte geografiche;
storia del commercio e dell'industria;
storia della moneta e della borsa;
* politica economica europea;
etnologia storica;
cronologia e tecniche della misura del tempo;
* istituzioni di educazione civica;
storia della fisica;
storia delle matematiche;
storia della navigazione;
storia dell'Europa occidentale nell'età moderna;
* geografia politica ed economica;
storia dei paesi slavi;
storia della filosofia moderna;
storia del pensiero scientifico nell'età moderna;
* teoria e storia della storiografia;
storia dell'età della riforma e controriforma.

d) *Indirizzo contemporaneo.*

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia contemporanea;
* storia del Risorgimento;
* storia delle istituzioni e delle dottrine politiche;
storia dell'arte contemporanea;
* letteratura italiana;
storia economica dell'età industriale;
* geografia storica dell'Europa;
* storia della filosofia moderna e contemporanea;
metodologie sociologiche;
storia della scienza e della tecnica nell'età contemporanea;
teoria e storia della storiografia nell'età contemporanea.

Sono insegnamenti complementari:

* geografia politica ed economica;
metodi quantitativi applicati alle scienze storiche e tecniche delle previsioni;
letteratura italiana contemporanea;
storia della colonizzazione e della decolonizzazione;
storia dei Paesi africani nell'età contemporanea;
storia dei Paesi del vicino e medio Oriente nell'età contemporanea;
storia degli Stati Uniti d'America;
* storia della Cina contemporanea;
* storia del Giappone contemporaneo;
storia dell'America latina contemporanea;
storia dell'Europa contemporanea;
* storia della Russia e dell'Unione sovietica;
storia della Gran Bretagna e del Commonwealth;
storia della Francia contemporanea;
storia della Spagna contemporanea;
storia della Germania contemporanea;
storia contemporanea dei Paesi scandinavi;
storia del giornalismo;
demografia storica;
storia della moneta e della banca;
storia della Liguria nell'età contemporanea;
* storia e tecnica militare;
storia dell'aviazione;
storia dei trasporti;
storia degli sport;
* politica economica europea;
* storia delle tecnologie;
* istituzioni di educazione civica;
storia delle dottrine economiche;
storia delle tradizioni popolari;
storia dell'industria;
storia agraria contemporanea.

e) *Indirizzo orientale.*

Sono insegnamenti fondamentali:

* storia contemporanea;
* storia moderna;
storia economica;
* politica economica europea;
* geografia politica ed economica;
* letteratura italiana;
antropologia culturale;
storia dell'Europa orientale;
storia e istituzioni dei Paesi islamici;
storia e istituzioni dell'Africa sub-sahariana;
storia del sub-continente indiano e dell'Asia orientale.

Sono insegnamenti complementari:

storia dell'Islamismo;
istituzioni giuridiche e sociali dell'Europa orientale;
lingua bulgara;
lingua ceca;
lingua greca moderna;
lingua polacca;
lingua romena;
lingua russa;
lingua serbo-croata;
lingua svedese;

lingua tedesca;
lingua turca;
lingua ungherese;
storia della storiografia russa e sovietica;
storia economica dell'Europa orientale;
storia della Polonia;
* storia della Russia e dell'Unione sovietica;
diritto mussulmano;
dialettologia araba;
lingua araba;
lingua cinese;
lingua giapponese;
lingua hindi;
lingua indonesiana;
lingua persiana;
* storia del Giappone contemporaneo;
* storia della Cina contemporanea;
storia dell'India contemporanea;
storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
lingua amarica;
lingua berbera;
lingua hausa;
lingua somala;
lingua svahili;
storia dell'Africa e dell'Asia mediterranee;
religione e istituzioni dei popoli dell'Africa.

Le materie fondamentali e complementari segnate con asterisco sono comuni ai diversi indirizzi del corso di laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno otto insegnamenti complementari di cui sei dell'indirizzo prescelto.

Lo studente dovrà, inoltre, aver superato gli esami in due insegnamenti di lingua straniera da mutuarsi presso la stessa o altre facoltà della medesima Università; una delle due lingue dovrà essere scelta fra quelle del gruppo anglosassone ed una fra quelle del gruppo neolatino.

Art. 57. — L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 597.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia della facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:
bioingegneria;
traumatologia dello sport;
chirurgia della mano;
tossicologia industriale;
igiene industriale;
istituzioni di matematica;
tecnica e diagnostica citopatologica.

Art. 2.

Nell'art. 20, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria della facoltà di medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:
clinica oculistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 206

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 1984.

Deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1984;

Decreta:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad assumere, attingendo dalle graduatorie dei concorsi circoscrizionali recentemente espletati, 5.000 unità, ripartite come segue:

revisore (categoria VI) n. 675;

perito (categoria VI) n. 1.185;

operatore specializzato di esercizio U.P. (categoria V) n. 845;

operatore specializzato di esercizio U.L.A. (categoria V) n. 1.695;

operatore di esercizio U.L.A. (categoria IV) n. 540;

operaio specializzato (categoria IV) n. 10;

operaio (categoria II) n. 50.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad assumere, in applicazione della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, 50 unità di personale straordinario (categoria IV) da adibire a mansioni di vigilanza e guardiania per la durata di novanta giorni nel periodo estivo.

Art. 3.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) è autorizzato ad assumere i vincitori dei concorsi, banditi nel 1983, per la copertura di due posti di dirigente, trentasei posti di vice capo ufficio - carriera direttiva, sedici posti di impiegati di 1ª categoria (ragionieri), otto posti di impiegati di 1ª categoria (diplomati), dieci posti di impiegati di 2ª categoria e cinque posti di impiegati di 3ª categoria.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1984
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 253

(4465)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 17 marzo 1984 della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 25 luglio 1984 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, nonché nuove condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

a) tariffa 31 FCB - assicurazione mista, a premio annuo costante di un capitale rivalutabile annualmente e con prestazione aggiuntiva sia in caso di morte che in caso di vita a scadenza (i tassi di premio sono quelli della corrispondente tariffa 31 FB approvata con il decreto ministeriale 16 maggio 1981);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata da applicare alla tariffa 31 FCB;

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 31 FB, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1981;

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa 31 FCR, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 16 maggio 1981;

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. La Fondiaria è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta allo albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4467)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 luglio 1984.

Ripristino dei bollettari mod. 72 ex tributi speciali da parte degli uffici del registro, forniti di servizio autonomo di cassa, che utilizzano procedure meccanizzate.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1979, n. 250, il quale dispone che, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, gli uffici del registro, che utilizzano procedure meccanizzate, possono rilasciare quietanze delle somme riscosse, anche in deroga agli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Viste le istruzioni di contabilità demaniale e successive modificazioni;

Visti gli articoli 55 e 56 delle istruzioni sull'organizzazione e sul funzionamento del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro approvato con decreto ministeriale 19 marzo 1960;

Visto l'art. 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 luglio 1979;

Decreta:

Articolo unico

In deroga a quanto stabilito all'art. 2, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 luglio 1979, gli uffici del registro che utilizzano procedure meccanizzate, forniti di servizio autonomo di cassa, possono utilizzare il bollettario mod. 72 ex tributi speciali per le riscossioni concernenti: diritti di visura, rilascio certificati, bollazione di registri, rilascio mod. 240.

Il cassiere titolare del servizio autonomo di cassa, fermi restando gli adempimenti di competenza dei singoli reparti amministrativi, emetterà a fine giornata ordine di incasso riepilogativo delle suddette riscossioni, intestandolo a se stesso mediante rilascio dello ordine di incasso mod. 261.

Nulla è innovato per quanto non espressamente previsto dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

(4441)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 gennaio 1984.

Determinazione del prezzo di vendita degli stampati relativi ai servizi di bancoposta, telegrafici e della posta-lettere.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890;

Visto il verbale n. 1 del 17 marzo 1983 della commissione interministeriale prezzi, con il quale sono stati rideterminati i prezzi che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato deve praticare all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le forniture di moduli e stampati;

Riconosciuta la necessità di adeguamento del prezzo di vendita degli stampati p. t. all'utenza;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi di vendita degli stampati, relativi ai servizi di bancoposta, telegrafici e della postalettere, agli utenti pubblici e privati vengono fissati nelle seguenti misure:

Specie dello stampato	Quantità minima da prelevare	Prezzo di vendita
Mod. 22/0 ricalco	50 modelli	1.150
Mod. 22 R	1 fasc. da 50	4.800
Mod. 23 E (C5)	100 modelli	800
Mod. 23 I	1 blocco da 50	600
Mod. 24 D ter C-1	10 fogli da 25	700
Mod. 24 D tr C-1	50 etichette	1.750
Mod. 24 rosso	10 fogli da 50	900
Mod. 24 H azzurro	10 fogli da 50	900
Mod. 24 I	10 fogli da 50	1.100
Mod. 24 R azzurro	10 fogli da 50	900
Mod. 25 Telgr	100 modelli	900
Mod. 94 MA piccolo	50 buste	900
Mod. 94 MA grande	50 buste	1.150
Mod. 281	10 fogli da 50	900
Mod. 283	10 fogli da 50	1.000
Mod. 286	1 fasc. da 50	1.150
Mod. 287	1 fasc. da 100	1.200
Mod. 403 C2-CP3	50 modelli	350
Mod. 489 bianco	1 fasc. da 50	650
Mod. 489 giallo	1 fasc. da 50	650
Mod. 490	100 buste	2.100
Mod. XI	1 fasc. da 25	750
Mod. Cartellini Estero	10 fogli da 50	1.000
Mod. R-3	100 modelli	800
Mod. R-4	100 modelli	800
Mod. R-6	100 modelli	800
Mod. R-7	100 modelli	800
Mod. 23 L	50 modelli	400
Mod. 253 buste	50 buste	5.000
Mod. 24 BV	10 fogli	500

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 1° giorno del mese successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 14 gennaio 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1984
Registro n. 25 Poste, foglio n. 10

(4451)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1984.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri e altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani e in particolare l'art. 3 che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento retributivo connesso alle intervenute variazioni del costo della vita;

Visto l'accordo interconfederale in data 23 settembre 1975 in materia di indennità di contingenza e di recupero salariale;

Considerato il protocollo globale d'intesa sul costo del lavoro del 22 gennaio 1983 che stabilisce il nuovo calcolo dell'indennità di contingenza;

Visti i decreti-legge 15 febbraio 1984, n. 10 e 17 aprile 1984, n. 70, contenenti misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza;

Preso atto della variazione del costo della vita, come da comunicazione dell'ISTAT n. 11032 dell'11 maggio 1984;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 22 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1984, ai minimi di retribuzione spettante ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige - Emilia - Toscana - Lazio - Napoli - Palermo):

portieri . . .	218,70
addetti alla pulizia .	205,22

2ª *Zona* (Marche - Umbria - Abruzzo - Molise - Campania escluso Napoli - Puglia - Lucania - Calabria - Sicilia escluso Palermo):

portieri	188,00
addetti alla pulizia . . .	176,52

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1984

p. *Il Ministro*: BORRUSO

(4390)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 1984.

Norme tecnico-funzionali per la immissione in circolazione delle macchine operatrici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto l'art. 13 della medesima legge, che fa carico al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione dei richiamati articoli 4 e 10;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 luglio 1982), con il quale venivano date norme provvisorie per la immissione in circolazione delle macchine operatrici non eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui all'articolo 69 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1982), con il quale venivano date norme provvisorie per l'immissione in circolazione, tra l'altro, di macchine operatrici eccedenti i limiti di sagoma e di peso di cui al predetto art. 69 del testo unico;

Considerata la necessità di unificare le norme di cui ai citati decreti, adeguandole alle esigenze della costruzione e della circolazione delle macchine operatrici, in base all'esperienza sino ad ora acquisita;

Decreta:

Art. 1.

Alle macchine operatrici, elencate nell'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, si applica, se costruite in serie, l'istituto della omologazione del tipo sancito dall'art. 53 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dalla predetta legge

La omologazione viene rilasciata al costruttore.

Alle suddette macchine, se non costruite in serie, si applica la procedura di cui all'art. 54 del testo unico citato.

Art. 2.

Le domande e la relativa documentazione tecnica devono essere presentate al competente centro prove autoveicoli dal costruttore o, in nome e per conto di questo, da altro soggetto legalmente abilitato a presentare tali domande e documentazioni, i quali dovranno altresì comunicare i nominativi del o dei soggetti designati a sottoscrivere le certificazioni di origine e/o di conformità.

La documentazione tecnica deve essere conforme a quanto stabilito dall'art. 220 del regolamento del testo unico sulle norme della circolazione stradale; in ogni caso, detta documentazione, deve essere fornita dalla casa costruttrice del veicolo e sottoscritta da questa o da soggetto a ciò esplicitamente autorizzato.

Art. 3.

Le macchine operatrici, per essere immesse in circolazione, debbono rispondere alle norme tecniche contenute nell'allegato al presente decreto e superare le visite e prove di seguito elencate:

a) controllo della conformità dell'esemplare alle caratteristiche dichiarate dal costruttore e contenute nella scheda informativa di cui ai decreti ministeriali 29 marzo 1974 e successivi, per le parti applicabili, 30 giugno 1978, 18 ottobre 1978 e 12 giugno 1981 (pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105, del 23 aprile 1974 e nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 4 settembre 1978, n. 70 del 12 marzo 1979 e n. 274 del 6 ottobre 1981);

b) accertamento dei requisiti della macchina alle prescrizioni di cui all'allegato tecnico al presente decreto;

c) controllo delle masse massime ammesse sugli pneumatici;

d) prova di spunto su strada in pendenza del 18%.

Art. 4.

Le macchine operatrici sono soggette alla disciplina di cui all'art. 10 del testo unico, come modificato dalla legge n. 38/82 quando superano le dimensioni e/o le masse stabilite dagli articoli 32 e 33 del testo unico, come modificati dalla legge n. 38/82.

Fanno eccezione le macchine operatrici che hanno capacità di carico per le quali la disciplina di cui all'articolo 10 del testo unico ricorre quando eccedono le masse e/o le dimensioni di cui all'art. 69 del testo unico, come modificato dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38.

La eccedenza dalla sagoma limite di cui al predetto art. 32 del testo unico, non può essere determinata da attrezzi di lavoro o loro parti facilmente smontabili.

Art. 5.

Le macchine operatrici non eccedenti i limiti di sagoma e di massa di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, ovvero le masse di cui all'art. 69 per quelle aventi capacità di carico, come modificati dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, sono soggette alle verifiche e prove previste ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato tecnico al presente decreto; quelle eccedenti i limiti suddetti sono soggette alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 3 del medesimo allegato.

Art. 6.

Le norme di cui al presente decreto si applicano per le domande di omologazione presentate un anno dopo la data della sua pubblicazione.

Frattanto restano in vigore le norme tecniche di cui ai decreti ministeriali 9 luglio 1982 e 11 novembre 1982, le cui prescrizioni, riferite alle macchine operatrici, decadono in via definitiva un anno dopo la data di pubblicazione del presente decreto.

A richiesta del costruttore le norme di cui al presente decreto sono applicabili a partire dalla data di pubblicazione, anche per le domande presentate in precedenza ma ancora non definite.

I limiti temporali stabiliti per le macchine operatrici dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 aprile 1982, come modificato dal decreto ministeriale 12 gennaio 1984 (pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982 e n. 20 del 20 gennaio 1984), sono confermati.

Le omologazioni o comunque le approvazioni concesse alla data di pubblicazione del presente decreto decadono alla data di entrata in vigore stabilita al precedente comma 1.

Le macchine operatrici in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto devono essere adeguate alle disposizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato tecnico entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

L'adeguamento al punto 1.6 decorre dalla data fissata nel decreto ministeriale 14 marzo 1984, art. 6 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 dell'11 maggio 1984) per le macchine non eccedenti i limiti di cui agli articoli 32 e 33 del testo unico, ovvero le masse di cui all'art. 69 per le macchine operatrici aventi capacità di carico, mentre decorre dalla data di immissione in circolazione in regime eccezionale per le macchine eccedenti i predetti limiti.

Il dispositivo a luce lampeggiante gialla, può essere montato, qualora riconosciuto necessario dalla Direzione generale M.C.T.C., anche su autoveicoli ad uso speciale che, per ragioni di operatività dell'attrezzatura di lavoro, devono marciare su aree pubbliche a velocità non inferiori a 40 km/h.

Art. 7.

Ai fini dei controlli di conformità di cui alla legge 24 marzo 1980, n. 85, nonché di controllo della produzione ai fini statistici, il costruttore deve inviare al centro prove competente per territorio una copia del certificato di conformità o di origine delle macchine inviate alle proprie filiali, ai rispettivi concessionari o agenti di vendita per essere immesse sul mercato nazionale.

Il centro prove autoveicoli invierà ogni mese copia dei certificati di conformità o di origine ricevuti nel mese all'UNACOMA - Via L. Spallanzani, 22/a - 00161 Roma; per le istruzioni ai fini dei controlli di cui al primo comma provvederà la Direzione generale della M.C.T.C.

Tale prescrizione si applica anche alle macchine agricole.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO TECNICO

1. PRESCRIZIONI COMUNI.

1.1 La velocità massima per costruzione delle macchine operatrici dovrà essere calcolata secondo la tabella CUNA NC 003-04. In sede di prova dovrà comunque essere verificato che, su strada piana, asciutta ed in assenza di vento, la velocità massima effettiva, non superi 40 km/h per le macchine montate su ruote e 15 km/h per quelle a cingoli.

In analogia a quanto stabilito dalle direttive CEE 74/150 e 74/152, recepite con legge 8 agosto 1977, n. 572 e con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, relative alle trattrici agricole, parte delle cui norme tecniche sono applicabili alle macchine operatrici ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico sulle norme della circolazione stradale, alle predette velocità massime calcolate e rilevate effettive su strada, si applicano le tolleranze rispettivamente del 5% e del 10 per cento.

Il secondo comma non si applica alle macchine operatrici che hanno capacità di carico.

1.2 Le macchine possono essere presentate a visita e prova complete degli attrezzi di cui è possibile il montaggio senza che la macchina subisca modificazioni al sistema di lavoro o cambio di categoria, nel rispetto della massa complessiva e della sua ripartizione tra gli assi, secondo quanto dichiarato dal costruttore.

Per ogni diverso tipo di attrezzo dovranno essere verificate le dimensioni e le masse, complessive e per asse, nonché la visibilità dal posto di guida verso l'avanti, lateralmente e verso il retro e l'efficienza della frenatura nelle peggiori condizioni (masse massime e minime, totale e per asse) di attrezzaggio.

Nel documento di circolazione saranno indicati i diversi tipi di attrezzi verificati, nonché le eventuali prescrizioni per la circolazione.

A richiesta del costruttore, la circolazione su strada è ammessa anche senza attrezzo di lavoro o carico utile a condizione che la macchina, in tali condizioni, risponda alle pertinenti norme tecniche.

1.3 Le macchine operatrici debbono essere costruite in modo da garantire al conducente una sufficiente visibilità anteriore, laterale e verso il retro durante la marcia su strada.

Tale condizione si intende rispettata quando per la visibilità anteriore e laterale sono verificate le prescrizioni di seguito riportate e per la visibilità verso il retro sono verificate le prescrizioni di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, o le prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 21 maggio 1984.

Per le macchine eccezionali che hanno capacità di carico, si applicano le norme relative alla visibilità dal posto di guida in vigore per gli autoveicoli della categoria N.

1.3.1 *Definizioni.*

1.3.1.1 *Campo di visibilità.*

Per «campo di visibilità» si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del veicolo è in grado di vedere.

1.3.1.2 *Punto di riferimento.*

Per «punto di riferimento» si intende la posizione, stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del veicolo considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo che passa per il centro del sedile, a 700 m sulla verticale la di sopra della linea di intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano longitudinale del veicolo, in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento così determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del veicolo.

1.3.1.3 *Emiciclo di visibilità.*

Per «emiciclo di visibilità» si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco — visto nel senso della direzione di marcia — si trovi anteriormente al veicolo e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del veicolo (fig. 2).

1.3.1.4 *Effetto di schermo.*

Per «effetto di schermo» si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilità che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti dei dispositivi di protezione, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas, la cornice del parabrezza e le attrezzature di lavoro.

1.3.1.5 *Settore di visibilità.*

Per «settore di visibilità» si intende la parte del campo di visibilità delimitata:

1.3.1.5.1 verso l'alto:

da un piano formante con il piano orizzontale passante per il punto di riferimento un angolo di almeno 8° ed orientato in modo che l'intersezione dei due piani determini una retta passante per il punto di riferimento e perpendicolare al piano mediano longitudinale della macchina operatrice passante per il centro del sedile del conducente;

1.3.1.5.2 verso il basso sul piano stradale:

dalla zona esterna dell'emiciclo di visibilità adiacente al settore dell'emiciclo di visibilità, la cui corda della lunghezza di 9,5 m è perpendicolare al piano longitudinale del veicolo.

1.3.1.6 Il veicolo deve essere completo di tutte le attrezzature di lavoro fissate nella posizione definita per la marcia su strada; è ammesso lo smontaggio parziale o totale delle attrezzature di lavoro.

1.3.2 *Prescrizioni.*

1.3.2.1 *Generalità.*

Il veicolo deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente nella circolazione stradale un campo di visibilità sufficiente nelle normali condizioni di circolazione. Il campo di visibilità è ritenuto sufficiente quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono.

1.3.2.2 *Controllo del campo di visibilità.*

1.3.2.2.1 *Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo.*

1.3.2.2.2 Il veicolo va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Le due sorgenti luminose devono inoltre poter scorrere lungo la retta che le congiunge, fino ad una distanza massima di 202,5 mm dal punto di riferimento (fig. 1).

Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea che collega le sorgenti luminose sia perpendicolare a quella che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista.

Le sovrapposizioni delle zone scure prodotte dall'elemento costruttivo sull'emiciclo di visibilità in occasione dell'accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose, vanno misurare come effetti di schermo, a norma del punto 1.3.1.4.

1.3.2.2.3 *Calcolo matematico degli effetti schermo nella visione binoculare.*

1.3.2.2.4 L'effetto di schermo può venire calcolato matematicamente invece di procedere secondo il punto 1.3.2.2.1.

1.3.2.2.5 Per la visione binoculare l'effetto di schermo, espresso in millimetri, è ottenuto con la formula:

$$X = \frac{b - c}{a} \times 12.000 + c$$

dove:

a: distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilità e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento ed il centro dell'elemento.

b: larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilità, misurata sulla linea orizzontale, perpendicolare al raggio visivo.

c: distanza in millimetri tra le posizioni esterne delle due sorgenti luminose.

1.3.2.2.6 Le procedure di controllo di cui al punto 1.3.2.2 possono essere sostituite da altre procedure purché ne venga dimostrata l'equivalenza.

1.3.2.2.7 *Valori massimi degli effetti di schermo e loro numero.*

1.3.2.2.8 I valori massimi degli effetti di schermo determinati secondo la procedura di cui al punto 1.3.2.2 ed il loro numero massimo distribuito sull'emiciclo di visibilità sono stabiliti come appresso:

non più di due effetti schermo della lunghezza massima di 900 mm, nel settore di visibilità; non più di due per ciascun lato al di fuori del settore di visibilità, di cui uno della lunghezza massima di 900 mm e l'altro di 2500 mm. La distanza tra due effetti schermo consecutivi deve essere non inferiore a 1300 mm. Più effetti di schermo possono essere inclusi in uno solo se il totale, incluse le distanze, non supera i valori limite (900 mm o 2500 mm). La visibilità al di fuori del settore di visibilità può essere ottenuta anche attraverso dispositivi che consentano la visibilità indiretta.

1.3.2.2.9 Le limitazioni della visibilità dovute alla presenza di retrovisori o di eventuali reti di protezione o simili non sono prese in considerazione.

1.3.2.2.10 Le prescrizioni sulla visibilità si intendono soddisfatte quando sono rispettati i limiti di cui al punto 1.3.2.2.8 misurati con una distanza tra i punti oculari pari a 65 mm; si intendono ugualmente soddisfatte anche se deve essere effettuato uno spostamento laterale dei punti oculari rispetto al punto di riferimento purché non eccedente 72,5 mm per ciascun punto oculare.

1.3.2.2.11 Quando i limiti di cui al punto 1.3.2.2.8 sono rispettati con uno spostamento laterale per ciascun punto oculare rispetto al punto di riferimento superiore a 72,5 mm fino a 202,5 mm, la circolazione potrà essere ammessa soltanto se la velocità per costruzione non supera i 25 km/h.

1.3.2.2.12 Quando i limiti di cui al punto 1.3.2.2.8 non sono rispettati neanche con spostamenti laterali di ciascun punto oculare sino a 202,5 mm rispetto al punto di riferimento, la circolazione su strada potrà essere ammessa soltanto se la velocità per costruzione non supera i 25 km/h e con la scorta di personale dell'impresa; tale personale dovrà informare del percorso su strada della macchina uno degli organi fra quelli elencati nell'art. 137 del testo unico che dovranno dare istruzioni ai fini di scorta per la prevenzione degli incidenti.

1.3.2.2.13 Le macchine di cui ai due punti precedenti dovranno inoltre circolare con le luci anabbaglianti in funzione anche nelle ore in cui non ricorre l'obbligo dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.

1.4 I comandi dei circuiti idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono potere essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada.

Il sistema di lavoro, inoltre, deve poter essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici od altri sistemi di pari efficacia ed affidabilità, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

1.5 Le macchine operatrici debbono essere munite dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva elencati nell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 maggio 1983.

Le caratteristiche dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e le quote di montaggio e gli angoli di visibilità degli stessi dispositivi debbono rispondere alle prescrizioni dell'allegato 12 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

1.6 Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla di cui al quinto comma dell'art. 76 del testo unico, come modificato dall'art. 10 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, deve essere approvato ai sensi dell'art. 78 del testo unico.

Il dispositivo deve essere montato sulle macchine operatrici semoventi, sul veicolo semovente e/o sulla macchina operatrice trainata in conformità a quanto previsto dall'art. 205 Reg. Per particolari motivate esigenze costruttive la Direzione generale M.C.I.C. è autorizzata a concedere deroghe alle prescrizioni contenute nel predetto art. 205 sempre che sia assicurata la visibilità del dispositivo da parte degli utenti della strada ai fini della prevenzione degli incidenti.

Per soddisfare alle prescrizioni suddette possono essere montati più dispositivi.

I dispositivi menzionati possono essere amovibili.

1.7 La determinazione della potenza, del livello sonoro e dell'inquinamento prodotto dai gas di scarico del propulsore dovrà essere effettuata in conformità alle norme comunitarie per le categorie degli autoveicoli o delle trattrici agricole.

Scelta la norma comunitaria per la determinazione di una delle tre grandezze sopra citate, le altre due grandezze devono essere determinate con le norme comunitarie della medesima categoria.

1.8 I dispositivi di frenatura debbono rispondere alle prescrizioni di cui alla direttiva C.E.E. n. 71/320 per i veicoli di categoria N3, salvo il valore minimo della efficacia che dovrà risultare non inferiore al 70% di quella minima prevista dalla direttiva stessa; per le macchine operatrici con velocità non superiore a 25 km/h non si effettua la prova di tipo II.

Per le macchine operatrici la cui massa complessiva non supera le 14 tonnellate, i dispositivi di frenatura possono rispondere alle prescrizioni di cui all'allegato 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212.

1.9 Il dispositivo di sterzo delle macchine operatrici deve rispondere alle prescrizioni di cui alla direttiva C.E.E. n. 70/311.

Per le macchine la cui massa complessiva non supera le 14 t il dispositivo di sterzo può rispondere alle prescrizioni di cui alla norma CUNA NC 337-01.

1.10 Gli ingombri a sbalzo derivanti da attrezzature di lavoro che eccedono la proiezione in pianta delle ruote del veicolo di oltre il 75% del passo dovranno essere segnalati, sia lungo l'asse longitudinale che trasversale del veicolo, con vernici, materiali autoadesivi o con appositi pannelli fissabili all'ingombro, tutti con caratteristiche retroriflettenti, a strisce larghe 10 cm ed inclinate a 45°, alternate di colore bianco e rosso.

Gli attrezzi di lavoro o comunque parti sporgenti a sbalzo o sbalzi di dimensione ridotta rispetto alla sagoma trasversale del veicolo che possono presentare pericolo devono essere segnalate in conformità di quanto stabilito dalla Direzione generale M.C.T.C. ai fini della prevenzione degli incidenti.

Le parti a sbalzo, se costituite da attrezzi di lavoro che presentano superfici taglienti o appuntite, devono essere protette con opportune cuffie e segnalate in ogni caso.

La somma delle parti a sbalzo anteriore e posteriore non deve comunque superare il 130% del passo.

Fanno eccezione ai limiti di sbalzo stabiliti nel primo e terzo comma, le terne, le pale caricatrici e le macchine similari a condizione che esse mantengano una massa sull'asse di guida, in ogni condizione di marcia, sufficiente a garantire la direzionalità della macchina e il valore dello sbalzo sia riconosciuto ammissibile dalla Direzione generale M.C.T.C.

1.11 Per la determinazione della massa rimorchiabile e per il traino di macchine operatrici rimorchiate si applicano le norme sottoelencate; nel certificato di circolazione delle macchine operatrici devono essere annotate le prescrizioni concernenti l'abbinamento:

a) il rapporto di traino non potrà superare il valore 1.

Tale rapporto deve essere verificato in funzione delle prove di spunto e di efficenza del dispositivo di frenatura di stazionamento;

b) la macchina operatrice trainata deve essere allestita con occhione di tipo approvato per macchine agricole o per autoveicoli. Nel primo caso, e cioè se allestite con gancio di traino rispondente alla tabella CUNA 338-02, può essere trainata solo da macchine operatrici semoventi dichiarate idonee al traino per una massa almeno pari a quella della macchina operatrice trainata o da trattrici agricole atte al traino per una massa almeno pari a quella della macchina agricola trainata. Nel secondo caso, e cioè se munite di organo di traino rispondente a tabelle CUNA, può essere trainata solo da autoveicoli dichiarati idonei al traino per una massa pari al doppio di quella della macchina operatrice trainata. In tutti i casi, la macchina operatrice trainata deve essere provvista di freno di stazionamento;

c) il veicolo trattore deve avere una larghezza minima tale che la massima sporgenza della macchina operatrice trainata, misurata dalla sagoma del veicolo trattore, non risulti superiore a 25 cm per parte;

d) la macchina operatrice trainata deve riportare la targa ripetitrice del veicolo trattore, riprodotta nelle stesse dimensioni e colore a cura dell'utente;

e) le macchine operatrici trainate prive di freni di servizio devono essere allestite con il dispositivo di sicurezza di cui all'art. 188 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale.

La Direzione generale M.C.T.C. è autorizzata a richiedere ulteriori dispositivi, quando necessario, ai fini della sicurezza della circolazione.

1.12 Sussiste l'obbligo dei dispositivi antincastro e di rimorchio in conformità di quanto disposto dalla normativa in vigore per gli autoveicoli per le macchine operatrici assimilabili nell'architettura costruttiva ai veicoli di categoria N. In tal caso, qualora la massa complessiva della macchina ecceda le 40 t, il dispositivo di rimorchio può anche risultare dalla combinazione di due dispositivi a condizione che la macchina sia provvista della relativa attrezzatura di collegamento che assicuri la ripartizione uguale dello sforzo sui due dispositivi.

Il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la traversa portastabilizzatori od altro dispostivo analogo, purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto per il dispositivo antincastro e ad esso non risulti agganciato alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento.

2. MACCHINE OPERATRICI NON ECCEDENTI I LIMITI DEGLI ARTICOLI 32 E 33 DEL TESTO UNICO COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE N. 38/82.

2.1 Le macchine operatrici con le attrezzature di lavoro in ordine di marcia debbono inscriversi nella fascia d'ingombro regolamentare di cui all'art. 221 punto 6 del regolamento al testo unico.

2.2 Qualora lo sbalzo della parte anteriore, misurato dal punto P di cui al paragrafo 1.3.1.2 con il sedile di guida nella posizione di regolazione media prevista dal costruttore della macchina ecceda 4,5 m, la circolazione su strada è sempre subordinata alla scorta di personale della impresa; tale personale dovrà informare del percorso su strada della macchina uno degli organi fra quelli elencati nell'art. 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, che dovranno dare istruzioni ai fini di scorta per la prevenzione degli incidenti.

3. MACCHINE OPERATRICI ECCEDENTI I LIMITI DEGLI ARTICOLI 32 E 33 DEL TESTO UNICO COSI' COME MODIFICATI DALLA LEGGE N. 38/82.

3.1 La massa massima per asse non deve essere superiore a 13 t; masse massime maggiori possono essere ammesse a condizione che la velocità massima calcolata secondo la norma CUNA NC 003-04 non superi, per costruzione, i seguenti limiti: 25 km/h per masse superiori a 13 t e non superiori a 18 t; 15 km/h per masse superiori a 18 t. Tali masse sono ammesse anche per assi contigui, purché a distanza non inferiore a m 1,20.

La pressione di gonfiamento dei pneumatici non dovrà comunque superare 10 bar.

Gli assi contigui devono poter compensare fra loro il carico per dislivelli reciproci di 10 cm; il massimo travaso di carico non deve superare il ± 20% della massa che su ogni asse grava nella condizione di assi complanari se privi di sospensione elastica, oppure il ± 25% se provvisti di sospensione elastica.

3.2 Le macchine debbono inscriversi in una fascia d'ingombro presentante i raggi esterno ed interno come appresso specificato: raggio esterno 14 m e raggio interno 8 m per veicoli sino a 3 assi; per veicoli a 4 e 5 assi, raggio esterno di 14 m e raggio interno di 7 m; per veicoli a 6 o più assi raggio esterno di 16,5 m e raggio interno di 9 m. I valori dei raggi esterni di cui sopra, ferme restando le rispettive ampiezze della fascia, sono elevati di 1 m per veicoli con larghezza superiore a 2,90 m. Entro le fasce di cui sopra debbono risultare compresi tutti gli ingombri, ivi compresi quelli delle parti a sbalzo.

Il valore della fascia di ingombro verificato per ogni tipo di veicolo deve essere trascritto sul certificato di circolazione.

P = **Punto** di **riferimento;** Q = Sorgenti luminose **puntiformi**

Figura 1.

Figura 2.

(4304)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 62, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che dal giorno 8 al giorno 14 novembre 1982 hanno colpito nella provincia di Parma i comuni di Albareto, Bardi, Berceto, Borgo Val di Taro, Colorno, Compiano, Fontevivo, Fornovo di Taro, Medesano, Noceto, San Secondo Parmense, Sissa, Tornolo, Torrile, Trecasali e Varano de Melegari, e nella provincia di Lucca i comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Gallicano, Lucca, Minucciano, Montecarlo, Piazza al Serchio, Pietrasanta e Stazzema.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 63, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, in legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che dal giorno 30 novembre al giorno 2 dicembre 1982 ha colpito nella provincia di Ancona i comuni di Ancona, Camerata Picena, Castelbellino, Castelfidardo, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Montemarciano, Osimo, Senigallia e Serra S. Quirico, e nella provincia di Macerata i comuni di Apiro, Caldarola, Cingoli, Civitanova Marche, Corridonia, Loro Piceno, Montecassiano, Montelupone, Monte San Martino, Petriolo, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Tolentino, Treia e Urbisaglia.

(4191)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto sospesi dal 21 dicembre 1981, o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 12 agosto 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 febbraio 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 10 febbraio 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore delle armi e delle munizioni è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Luce dal Sud, con sede in Montecorvino (Salerno).
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora Due, con sede e stabilimento di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1983 al 5 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uderzo, con sede legale in Padova, sede amministrativa e stabilimento in Piovene Rocchette (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca di Falconara (Ancona), è prolungata al 21 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice italiana - N.E.I., redazione di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferrino & C., con sede e stabilimento in Givoletto (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tycon, con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Audi Grivetta di Corio Canavese (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss, con sede legale in Codroipo (Udine), stabilimento in Carmignano di Brenta (Udine) ed uffici amministrativi in Pordenone, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alvi di Villesse (Gorizia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decor Jolly di Casalserugo (Padova), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 15 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balma, con sede in Torino e stabilimenti in Cascine Vica e La Cassa (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellarano Fiandre ceramiche, con sede e stabilimenti in Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motori Minarelli, con sede legale e stabilimento in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Fata di Sasso Marconi (Bologna), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pensotti Mario, con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpa, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mussa G.B. & C., con sede in Grugliano (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corradini, con sede e stabilimento in Pontenure (Piacenza), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi sud di Priolo (Siracusa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino e stabilimenti in Grugliasco e Mappano (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Twintex, in Prato (Firenze), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.CI.C. dei F.lli Ninno di Fabriano (Ancona), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo di Sabaudia (Latina), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento in Lughetto di Campagna Lupia (Venezia), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moplefan, stabilimento di Aulla (Massa Carrara), ora Milanplast S.p.a., è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. Cecchini, sede amministrativa in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 aprile 1983 al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Dorico Marca Lola, con sede e stabilimento in Falconara (Ancona), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico Adriatico, in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. MAG Macchine agricole industriali di Palermo, è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettrochimica del Piave S.p.a., con sede e stabilimento in Castellazzo (Belluno), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Fer-Art di Montorio al Vomano (Teramo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 4 luglio 1983 al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco, di Arzano (Napoli), è prolungata al 26 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer, con stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti vernici, con sede e stabilimento in Greggio (Vercelli), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Dama, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 13 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grandi lavori strutture, in Pontecchio Marconi, è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal standard, con sede legale in Milano e stabilimento di produzione in Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 luglio 1983 al 22 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Borgosesia di Roma, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salem S.p.a. di Spigno Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gutter, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cromoplastica italiana, con sede in Monza e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata al 29 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 17 gennaio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rondine, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patons di Albignasego (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1983 al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede in Milano e stabilimento in Villanuova sul Clisi (Brescia), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uderzo, con sede legale in Padova, sede amministrativa e stabilimento in Piovene Rocchette (Vicenza), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca di Falconara (Ancona), è prolungata al 23 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipedenti dalla S.p.a. Nuova editrice italiana N.E.I., redazione di Roma, è prolungata al 18 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Standard, con sede legale in Milano e stabilimento di produzione in Orcenigo Inferiore di Zoppola (Pordenone), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sol Centro, con sede legale in Monza e stabilimento in Pisa, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano al lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno metal S.r.l. di Frosinone, è prolungata al 3 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gutter, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano al lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cromoplastica italiana, con sede in Monza e stabilimento in Zingonia (Bergamo), è prolungata al 28 agosto 1983.
Si applicano al lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 18 aprile 1982.
Si applicano al lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rondine, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano al lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fortezza di Scarperia (Firenze), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patons di Albignasego (Padova), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede e stabilimento in Villanuova sul Clisi (Brescia), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Uderzo, con sede legale in Padova, sede amministrativa e stabilimento in Piovene Rocchette (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca di Falconara (Ancona), è prolungata al 22 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice italiana - N.E.I., redazione di Roma, è prolungata al 18 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno metal S.r.l. di Frosinone, è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gutter, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 2 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cromoplastica italiana, con sede in Monza e stabilimento in Zingonia (Bergamo), e prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangoni meccanica di Rovereto (Trento), è prolungata al 18 luglio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rondine, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Fortezza di Scarperia (Firenze), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Igap, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patons di Albignasego (Padova), è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio bresciano Ottolini, con sede e stabilimento in Villanuova sul Clisi (Brescia), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel e C. S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 6 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Con-Press già Fonderia Rizzi di Rovereto (Trento), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tomaificio Francesca di Falconara (Ancona), è prolungata al 28 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tecno metal S.r.l. di Frosinone, è prolungata al 2 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel e C. S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4219)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Telediffusione italiana di Napoli è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Compagnia tecnica siciliana di Siracusa il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Inteco di Gorizia è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Carmianti filati con sede in Milano e stabilimenti in Oleggio (Varese), Lonate, Pozzolo (Varese), Bellinzago (Novara) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carrington di S. Pietro Sovera, frazione di Carlazzo (Como), il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Carminati industrie tessili di Milano è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Impredit di Roma è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Titanor di Aprilia (Latina) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Remmert di S. Maurizio Canavese (Torino) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Werner Steffen con sede in Arona e stabilimento in Portomaggiore (Ferrara) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cartotecnica Zauli di Monterotondo (Roma) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Visea di Frosinone è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Visea di Frosinone il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata dal 12 marzo 1984 al 9 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Ceprano (Frosinone) è prolungata dal 13 dicembre 1983 all'11 marzo 1984.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Isoflux Servomotors di Asti il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Hagen con sede in S. Benedetto del Tronto, unità produttiva di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ciam di Nereto (Teramo) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.r.l. Ciam di Nereto (Teramo) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vela confezioni con sede in Pescara e stabilimenti in Pescara e Roseto degli Abruzzi (Teramo) è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Vela confezioni con sede in Pescara e stabilimenti in Pescara e Roseto degli Abruzzi (Teramo) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

(4189)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 6 giugno 1984 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

Società cooperativa di produzione e lavoro Culturale alternativa a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Leidi in data 30 maggio 1977, rep. n. 32003, reg. soc. n. 12350;

Società cooperativa edilizia Quadrifoglio a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Anselmo in data 13 marzo 1978, rep. n. 56567, reg. soc. n. 13411;

Società cooperativa edilizia La Nuova Quercia a r.l., in Albino (Bergamo), costituita per rogito Fabri in data 5 dicembre 1975, rep. n. 46701, reg. soc. n. 10645;

Società cooperativa edilizia Solidarietà dei lavoratori a r.l., in Almenno S. Salvatore (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 3 settembre 1974, rep. n. 62316, reg. soc. n. 9923;

Società cooperativa edilizia Domus a r.l., in Curno (Bergamo), costituita per rogito Fiecconi in data 8 luglio 1974, rep. n. 15218, reg. soc. n. 9648;

Società cooperativa edilizia Primavera a r.l., in Varese, costituita per rogito Brighina in data 28 dicembre 1978, rep. n. 182/22, reg. soc. n. 8715;

Società cooperativa mista Co.Ge.Da. - Cooperativa gestione dettaglio alimentare r.l., in Varese, costituita per rogito Sorgato in data 10 gennaio 1979, rep. n. 8497/1246, reg. soc. n. 8793;

Società cooperativa edilizia Sud Bosto società cooperativa edilizia a r.l., in Varese, costituita per rogito Fossa in data 11 febbraio 1978, rep. n. 19945/1320, reg. soc. n. 8421;

Società cooperativa edilizia Il Palio a r.l., in Varese, costituita per rogito Bortoluzzi in data 20 gennaio 1978, rep. n. 76616/6348, reg. soc. n. 8407;

Società cooperativa edilizia Acli Casa Sant'Edoardo a r.l., in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Vitali in data 4 luglio 1972, rep. n. 648, reg. soc. n. 8517;

Società cooperativa edilizia Centro studi F. Cavallotti a r.l., in Gallarate (Varese), costituita per rogito Lainati in data 18 febbraio 1979, rep. n. 332/37, reg. soc. n. 11538;

Società cooperativa Edilfam a r.l., in Solbiate Olona (Varese), costituita per rogito Favuzza in data 17 aprile 1979, rep. n. 307381, reg. soc. n. 11769;

Società cooperativa edilizia La Valletta a r.l., in Uboldo (Varese), costituita per rogito Calvano in data 23 febbraio 1979, rep. n. 211493/8933, reg. soc. n. 11580;

Società cooperativa edilizia Monte Rolla a r.l., in Sondrio, costituita per rogito Leone in data 7 settembre 1974, rep. n. 48507/9547, reg. soc. n. 1525;

Società cooperativa edilizia Valverde a r.l., in Sondrio, costituita per rogito Leone in data 26 ottobre 1973, rep. n. 44051/8840, reg. soc. n. 1444;

Società cooperativa edilizia Orobie a r.l., in Sondrio, costituita per rogito Leone in data 8 giugno 1974, rep. n. 7346/9352, reg. soc. n. 1516;

Società cooperativa edilizia Stelvio a r.l., in Bormio (Sondrio), costituita per rogito Nessi in data 25 novembre 1970, rep. n. 39/12, reg. soc. n. 1259;

Società cooperativa di produzione e lavoro Prato Valentino a r.l., in Teglio (Sondrio), costituita per rogito Leone in data 4 ottobre 1974, rep. n. 48737/9574, reg. soc. n. 1551;

Società cooperativa edilizia Cooperativa edilizia calvatonese a r.l., in Calvatone (Cremona), costituita per rogito Cavandoli in data 21 dicembre 1977, rep. n. 4975/2230, reg. soc. n. 6137;

Società cooperativa edilizia Attilio Boldori a r.l., in Chieve (Cremona), costituita per rogito Ferrigno in data 2 luglio 1977, rep. n. 24115/7419, reg. soc. n. 1344/93;

Società cooperativa agricola Alleanza pavese dei produttori delle cooperative agricole a r.l., in Pavia, costituita per rogito Corbellini in data 20 luglio 1958, rep. n. 25273/4880, reg. soc. numero 2465/3666;

Società cooperativa agricola Utenti cavo ticinello a r.l., in Pavia, costituita per rogito Pogliani in data 10 marzo 1977, rep. n. 21761/5668, reg. soc. n. 4289/5586;

Società cooperativa agricola Agricola dell'altopiano a r.l., in Brallo di Tregola (Pavia), costituita per rogito Caridi in data 17 settembre 1978, rep. n. 8138/2244, reg. soc. n. 2007/2131;

Società cooperativa edilizia Fiamma d'argento a r.l., in Broni (Pavia), costituita per rogito Rossi in data 18 agosto 1973, rep. n. 62996/8087, reg. soc. n. 1420/1530;

Società cooperativa mista Monte Grappa a r.l., in Vigevano (Pavia), costituita per rogito Tornamè in data 15 maggio 1967, rep. n. 30678, reg. soc. n. 1824;

Società cooperativa di produzione e lavoro Ercole a r.l., in Bologna, costituita per rogito Candi in data 30 maggio 1977, rep. n. 19825/13179, reg. soc. n. 24642;

Società cooperativa Gatto Nero a r.l., in Bologna, costituita per rogito Cornia in data 29 dicembre 1973, rep. n. 5466, reg. soc. n. 20725;

Società cooperativa mista Culturale don Primo Mazzolari a r.l., in Bologna, costituita per rogito Comelli in data 22 novembre 1977, rep. n. 13487, reg. soc. n. 25114;

Società cooperativa di produzione e lavoro Autotrasporti San Petronio a r.l., in Bologna, costituita per rogito Bertolini in data 5 aprile 1978, rep. n. 15435, reg. soc. n. 25795;

Società cooperativa edilizia Settebello a r.l., in Bologna, costituita per rogito Bonoli in data 6 giugno 1969, rep. n. 19878, reg. soc. n. 17627;

Società cooperativa agricola CO.PR.A. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Pultrini in data 4 aprile 1978, rep. n. 16060, reg. soc. n. 25791;

Società cooperativa mista S.P.A.I. - Società promozione acconciatura Italia a r.l., in Bologna, costituita per rogito Montanari in data 12 gennaio 1976, rep. n. 9453, reg. soc. n. 22936;

Società cooperativa mista E.FI.S. Cooper per la promozione della educazione fisica sportiva a r.l., in Bologna, costituita per rogito Josa in data 31 ottobre 1979, rep. n. 15610/3731, reg. soc. n. 28117;

Società cooperativa edilizia Bella Dimora a r.l., in Bologna, costituita per rogito Ronca in data 29 dicembre 1955, rep. n. 39141, reg. soc. n. 11941;

Società cooperativa edilizia Igea a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 17 ottobre 1972, rep. n. 68931, reg. soc. n. 19771;

Società cooperativa agricola A.P.C.A. - Associazione di produttori e cooperative agricole a r.l., in Granarolo dell'Emilia (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 30 novembre 1978, rep. n. 88950, reg. soc. n. 27001;

Società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratrici frutta di Altedo a r.l., in Malalbergo (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 26 settembre 1962, rep. n. 5663, reg. soc. n. 14452;

Società cooperativa edilizia Centauro a r.l., in Monte San Pietro, (Bologna), costituita per rogito Vico in data 1° ottobre 1979, rep. n. 87504/13557, reg. soc. n. 27915;

Società cooperativa edilizia C.E.O. - Cooperativa edificatrice ozzanese a r.l., in Ozzano Emilia (Bologna), costituita per rogito Vetromila in data 4 settembre 1975, rep. n. 2853/564, reg. soc. n. 22982;

Società cooperativa edilizia XXV Aprile a r.l., in S. Lazzaro Savena (Bologna), costituita per rogito Montanari in data 27 settembre 1974, rep. n. 6800, reg. soc. n. 21793;

Società cooperativa edilizia La Gronda Labronica a r.l., in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 10 luglio 1967, rep. n. 72452, reg. soc. n. 4736;

Società cooperativa pesca Labronica motopescherecci a r.l., in Livorno, costituita per rogito Biondi in data 24 novembre 1973, rep. n. 66497, reg. soc. n. 5835;

Società cooperativa edilizia Labronica Rosa del Tirreno a r.l., in Livorno, costituita per rogito Von Berger in data 30 maggio 1963, rep. n. 46253, reg. soc. n. 4229;

Società cooperativa edilizia Il Fanale a r.l., in Livorno, costituita per rogito Riccetti in data 23 febbraio 1955, rep. n. 1409, reg. soc. n. 3444;

Società cooperativa edilizia Aurora a r.l., in Livorno, costituita per rogito Biondi in data 23 maggio 1972, rep. n. 56514, reg. soc. n. 5452;

Società cooperativa edilizia Elba a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 25 luglio 1959, rep. n. 17774, reg. soc. n. 3823;

Società cooperativa edilizia Santo Natale a r.l. in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 14 novembre 1963, rep. numero 54660, reg. soc. n. 4350;

Società cooperativa di produzione e lavoro Co.Fa.Pe. - Cooperativa facchinaggio pesca a r.l., in Livorno, costituita per rogito Miccoli in data 24 febbraio 1978, rep. n. 3061, reg. soc. n. 6967;

Società cooperativa edilizia Volumna a r.l., in Livorno, costituita per rogito Bianco in data 18 agosto 1965, rep. n. 1559, reg. soc. n. 4537;

Società cooperativa di produzione e lavoro Ga.Te.L. - Gruppo artisti teatro lirico a r.l., in Livorno, costituita per rogito Alfieri in data 9 marzo 1972, rep. n. 8803, reg. soc. n. 5409;

Società cooperativa edilizia La Dora a r.l., in Livorno, costituita per rogito Farneti in data 12 novembre 1963, rep. n. 54546, reg. soc. n. 4337;

Società cooperativa di consumo Natura ed alimentazione - Na.Li.Coop. a r.l., in Livorno, costituita per rogito Miccoli in data 16 marzo 1977, rep. n. 552, reg. soc. n. 6708;

Società cooperativa edilizia San Leonardo a r.l., in Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Parducci in data 9 luglio 1963, rep. 9431, reg. soc. n. 4278;

Società cooperativa di consumo di Vicarello a r.l., in Collesalvetti (Livorno), costituita per rogito Riccetti in data 8 luglio 1945, rep. n. 12644, reg. soc. n. 2221;

Società cooperativa edilizia Il Falcone a r.l., in Piombino (Livorno), costituita per rogito Lollio in data 3 dicembre 1976, rep. n. 55466, reg. soc. n. 6624;

Società cooperativa edilizia fra Lavoratori residenti a Portoferraio a r.l., in Portoferraio (Livorno), costituita per rogito Benso in data 7 gennaio 1969, rep. n. 26351, reg. soc. n. 4951;

Società cooperativa di produzione e lavoro Cooperativa italiana di strumentazione a r.l., in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 10 novembre 1976, rep. numero 114115, reg. soc. n. 6600;

Società cooperativa edilizia Savolano a r.l., in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito Bartolini in data 2 febbraio 1977, rep. n. 104335, reg. soc. n. 6692;

Società cooperativa edilizia Nuova Stampa a r.l., in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito d'Abramo in data 19 giugno 1965, rep. n. 55535, reg. soc. n. 4530;

Società cooperativa di produzione e lavoro Teatro di tutti a r.l., in Milano, costituita per rogito Raja in data 12 settembre 1977, rep. n. 114494, reg. soc. n. 176605;

Società cooperativa edilizia Borgogna a r.l., in Milano, costituita per rogito De Carli in data 4 maggio 1972, rep. n. 123659, reg. soc. n. 161284;

Società cooperativa edilizia Astor Est a r.l., in Milano, costituita per rogito Fasola in data 3 ottobre 1975, rep. n. 1038682/10888, reg. soc. n. 166287;

Società cooperativa edilizia Erika a r.l., in Milano, costituita per rogito Pipitone in data 15 febbraio 1975, rep. n. 42373/1142, reg. soc. n. 163925;

Società cooperativa edilizia La Longobarda a r.l., in Milano, costituita per rogito Lulli in data 19 luglio 1972, rep. n. 20535/10035, reg. soc. n. 150299;

Società cooperativa edilizia La Madonnina a r.l., in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donesmondi in data 13 luglio 1978, rep. n. 21528, reg. soc. n. 182453;

Società cooperativa edilizia Sei Marzo a r.l., in Milano, costituita per rogito Giudice in data 29 agosto 1973, rep. n. 470444, reg. soc. n. 154321;

Società cooperativa edilizia Calipso-Cernobbio a r.l., in Milano, costituita per rogito Notari in data 13 aprile 1972, rep. numero 286666, reg. soc. n. 149050;

Società cooperativa edilizia Lambro a r.l., in Milano, costituita per rogito De Carli in data 14 giugno 1972, rep. n. 125419, reg. soc. n. 150530;

Società cooperativa edilizia Salus a r.l., in Milano, costituita per rogito Calvano in data 23 aprile 1974, rep. n. 204904/7877, reg. soc. n. 159595;

Società cooperativa mista Coop.-O.N.M.I.L. - Cooperativa opera nazionale mutilati invalidi lavoratori duomo a r.l., in Milano, costituita per rogito Lainati in data 31 marzo 1979, rep. n. 3170, reg. soc. n. 185906;

Società cooperativa edilizia Alba I a r.l., in Milano, costituita per rogito Caputo in data 11 luglio 1973, rep. n. 5548/730, reg. soc. n. 155331;

Società cooperativa edilizia C.I.A.T.R.A. - Cooperativa italiana abitazioni tranvieri a r.l., in Milano, costituita per rogito Gallizia in data 4 agosto 1950, rep. n. 2087/994, reg. soc. n. 72670;

Società cooperativa di produzione e lavoro Pizzeria alla Fontana a r.l., in Milano, costituita per rogito De Carli in data 13 settembre 1977, rep. n. 161504, reg. soc. n. 177402;

Società cooperativa mista Solidarietà 78 a r.l., in Milano, costituita per rogito Olivares in data 24 marzo 1978, rep. n. 164442, reg. soc. n. 181863;

Società cooperativa edilizia Unipoli a r.l., in Milano, costituita per rogito Cazzaniga Donasmondi in data 4 dicembre 1975, rep. n. 17936/1854, reg. soc. n. 167401;

Società cooperativa edilizia Europa a r.l., in Milano, costituita per rogito Clemente in data 14 maggio 1978, rep. n. 1175 reg. soc. n. 181550;

Società cooperativa edilizia Alba I a r.l., in Milano, costituita per rogito Clemente in data 14 maggio 1978, rep. n. 1174, reg. soc. n. 181549;

Società cooperativa edilizia Amicizia '73 a r.l., in Milano, costituita per rogito De Carli in data 27 febbraio 1973, rep. n. 134146, reg. soc. n. 153314;

Società cooperativa edilizia don Luigi Sturzo Casale a r.l., in Milano, costituita per rogito De Carli in data 27 febbraio 1973, rep. n. 134149, reg. soc. n. 153313;

Società cooperativa edilizia Fiamme d'Argento a r.l., in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 2 aprile 1976, rep. n. 23130/9815, reg. soc. n. 169111;

Società cooperativa edilizia Alta Italia a r.l., in Cormano (Milano), costituita per rogito Tabucchi in data 26 giugno 1973, rep. n. 56859/12182, reg. soc. n. 154827;

Società cooperativa edilizia Edificatrice Marzia a r.l., in Legnano (Milano), costituita per rogito Fenaroli in data 24 giugno 1975, rep. n. 8707/1453, reg. soc. n. 165363;

Società cooperativa edilizia Giovi a r.l., in Limbiate (Milano), costituita per rogito Lulli in data 11 maggio 1979, rep. numero 33530, reg. soc. n. 187248;

Società cooperativa edilizia Giamaica a r.l., in Meda (Milano), costituita per rogito De Carli in data 2 aprile 1972, rep. n. 122193/23344, reg. soc. n. 8185;

Società cooperativa edilizia Domus Sant'Albino a r.l., in Monza (Milano), costituita per rogito Gilardi in data 29 gennaio 1974, rep. n. 11121, reg. soc. n. 10278;

Società cooperativa edilizia Ortensia a r.l., in Paderno Dugnano (Milano), costituita per rogito Moretti in data 1° luglio 1973, rep. n. 5124/849, reg. soc. n. 9472;

Società cooperativa edilizia Il Naviglio a r.l., in Robecco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Notari in data 30 ottobre 1971, rep. n. 20952, reg. soc. n. 147529;

Società cooperativa edilizia La Roggia a r.l., in Robecco sul Naviglio (Milano), costituita per rogito Notari in data 30 ottobre 1971, rep. n. 20953, reg. soc. n. 147537;

Società cooperativa edilizia Giacomo Matteotti a r.l., in Segrate (Milano), costituita per rogito Barenghi in data 8 gennaio 1975, rep. n. 16272/2416, reg. soc. n. 163227;

Società cooperativa edilizia Segretari - Dipendenti comunali della provincia di Brescia a r.l., in Brescia, costituita per rogito Bianchi in data 19 novembre 1949, rep. n. 1824, reg. soc. n. 4008;

Società cooperativa di produzione e lavoro del Sebino a r.l., in Brescia, costituita per rogito Bianchi in data 15 marzo 1950, rep. n. 1956, reg. soc. n. 4025;

Società cooperativa edilizia Casa nostra fra dipendenti e pensionati delle Forze armate a r.l., in Brescia, costituita per rogito Metelli in data 3 aprile 1950, rep. n. 3917, reg. soc. n. 4028;

Società cooperativa edilizia Dipendenti amministrazione provinciale Ce.D.A.P. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Lombardi in data 10 giugno 1964, rep. n. 21674, reg. soc. n. 6933;

Società cooperativa edilizia Dipendenti credito agrario bresciano a r.l., in Brescia, costituita per rogito Averoldi in data 17 settembre 1949, rep. n. 6151, reg. soc. n. 3886;

Società cooperativa edilizia Sullivan a r.l., in Brescia, costituita per rogito Stivala in data 16 giugno 1962, rep. n. 49870, reg. soc. n. 6242;

Società cooperativa edilizia Marconi Porta Trento a r.l., in Brescia, costituita per rogito Barca in data 25 giugno 1958, rep. n. 997, reg. soc. n. 5438;

Società cooperativa edilizia Dipendenti I.N.A.M. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Bianchi in data 17 settembre 1949, rep. n. 1723, reg. soc. n. 3935;

Società cooperativa edilizia Adrò a r.l., in Brescia, costituita per rogito Barca in data 27 aprile 1963, rep. n. 10963, reg. soc. n. 6507;

Società cooperativa pesca Pescatori La Portesina a r.l., in San Felice Benaco (Brescia), costituita per rogito Barca in data 30 marzo 1957, rep. n. 125, reg. soc. n. 5270;

Società cooperativa agricola A.N.G.A. - Associazione nazionale giovani agricoltori a r.l., in Bedizzole (Brescia), costituita per rogito Poli in data 10 febbraio 1964, rep. n. 77497, reg. soc. n. 6809;

Società cooperativa edilizia Clarense casa del lavoratore a r.l., in Chiari (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 2 settembre 1949, rep. n. 4636, reg. soc. n. 3883;

Società cooperativa edilizia Mediolanum a r.l., in Chiari (Brescia), costituita per rogito Scalvi in data 18 maggio 1963, rep. n. 12786, reg. soc. n. 6592;

Società cooperativa edilizia Colognese della casa popolare a r.l., in Cologne (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 27 novembre 1949, rep. n. 4853, reg. soc. n. 3943;

Società cooperativa edilizia Gussaghese a r.l., in Gussago (Brescia), costituita per rogito Bianchi in data 6 ottobre 1949, rep. n. 1746, reg. soc. n. 3949;

Società cooperativa edilizia Interaziendale Iseana a r.l., in Iseo (Brescia), costituita per rogito Cemmi in data 3 gennaio 1950, rep. n. 4673, reg. soc. n. 3986;

Società cooperativa edilizia Colle Aventino II a r.l., in Lumezzane (Brescia), costituita per rogito Stivala, in data 3 aprile 1964, rep. n. 59810, reg. soc. n. 6905;

Società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l., in Orzi Nuovi (Brescia), costituita per rogito Arici in data 28 settembre 1949, rep. n. 11017, reg. soc. n. 3879;

Società cooperativa di produzione e lavoro Editoriale castiglionese a r.l., in Castiglione delle Stiviere (Mantova), costituita per rogito Lodigiani in data 9 dicembre 1978, rep. n. 36865, reg. soc. n. 6547;

Società cooperativa edilizia Nuova cooperativa case lavoratori a r.l., in Gazzuolo (Mantova), costituita per rogito Ribolzi in data 23 ottobre 1977, rep. n. 2678, reg. soc. n. 6075.

(3957)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 19 Difesa, foglio n. 175, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Zuccarino Giovanni, nato il 1° aprile 1918 a Ronco Scrivia (Genova). — Valoroso patriota pervaso da elevati sentimenti di amor Patrio abbracciava con entusiasmo la causa partigiana distinguendosi in ogni circostanza per ardimento, capacità di comando e grande abnegazione. Il 24 agosto 1944, in località Rivarossa, nel corso di un capillare rastrellamento condotto da preponderanti forze nemiche inteso ad aprire una breccia nello schieramento difensivo partigiano della VI Zona operativa, non esitava a fronteggiare l'avversario mantenendo saldamente, per un'intera giornata, il caposaldo principale della Brigata Arzani. Nel prosieguo dell'azione, costretto ad abbandonare la posizione a seguito dei continui assalti nemici, benché ferito ad una gamba, con i pochi superstiti rimasti organizzava un contrattacco e dopo aspra lotta riconquistava la posizione precedentemente perduta. — Val Borbera-Rivarossa, 24 agosto 1944.

Medaglie di bronzo

Pellizzoni Aldo, nato il 21 settembre 1911 a La Spezia. — Valoroso patriota ricco di giovanile ardimento e animato da vivo desiderio di operare per la libertà della Patria partecipava con entusiasmo al movimento clandestino della Resistenza dimostrando notevole spirito combattivo ed elevate capacità di comando. Il 30 giugno 1944, in località Manobiola di Berceto, alla testa di pochi audaci non esitava a fronteggiare una munita colonna nemica, superiore in uomini e mezzi, distinguendosi per atti di valore e perizia. Costretto a ripiegare, incalzato da preponderanti forze avversarie, al sopraggiungere dei rinforzi passava decisamente al contrattacco e, dopo diverse ore di duro combattimento, costringeva l'avversario alla resa. — Manobiola di Berceto, 30 giugno 1944.

Zucchesi Francesco, nato il 17 novembre 1900 a Monterotondo (Roma). — Fervente patriota ricco di giovanile ardimento aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza nella sua zona divenendone ben presto uno dei principali animatori ed organizzatori. Commissario Politico della formazione partigiana « E. Riva » dotato di eccellente spirito di iniziativa dimostrava eccezionale perizia nella realizzazione di molteplici ed audaci azioni di guerra che infliggevano al nemico notevoli perdite in uomini e in materiali; le sue doti emergenti rifulgevano particolarmente nel corso dei furiosi combattimenti che portavano alla liberazione di Monterotondo. — Monterotondo, 11 settembre 1943-5 giugno 1944.

(4044)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
anestesiologia e rianimazione.

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:
clinica medica generale e terapia medica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di analisi superiore;
complementi di fisica generale II.

Facoltà di scienze politiche:
diritto amministrativo II.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Scuola di paleografia e filologia musicale:
storia della poesia per musica nel Medioevo.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:
fisica II.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di economia e commercio:
letteratura comparata.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 21 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1783,800	1783,800	1783,80	1783,800	—	1783,25	1782,700	1783,800	1783,800	1783,80
Marco germanico .	618,820	618,820	618,80	618,820	—	618,82	618,820	618,820	618,820	618,82
Franco francese	201,800	201,800	201,35	201,800	—	201,70	201,600	201,800	201,800	201,80
Fiorino olandese	548,080	548,080	548,50	548,080	—	548,10	549,130	548,080	548,080	549,08
Franco belga .	30,649	30,649	30,65	30,649	—	30,65	30,651	30,649	30,649	30,64
Lira sterlina .	2344,800	2344,800	2345 —	2344,800	—	2344,10	2343,400	2344,800	2344,800	2344,80
Lira irlandese	1911,800	1911,800	1912 —	1911,800	—	1911,90	1912 —	1911,800	1911,800	—
Corona danese	169,800	169,800	169,70	169,800	—	169,80	169,800	169,800	169,800	169,80
E.C.U. .	1384,900	1384,900	1385,50	1384,900	—	1385,35	1385,800	1384,900	1384,900	1384,90
Dollaro canadese	1370,300	1370,300	1372 —	1370,300	—	1369,95	1369 —	1370,300	1370,300	1370,30
Yen giapponese .	7,383	7,383	7,38	7,383	—	7,38	7,382	7,383	7,383	7,38
Franco svizzero .	741,080	741,080	740,75	741,080	—	741,06	741,050	741,080	741,080	741,08
Scellino austriaco .	88,070	88,070	88,15	88,070	—	88,09	88,112	88,070	88,070	88,07
Corona norvegese .	215,310	215,310	215,20	215,310		215,30	215,300	215,310	215,310	215,31
Corona svedese .	213,500	213,500	213,40	213,500	—	213,46	213,420	213,500	213,500	213,50
FIM	294,450	294,450	294,50	294,450	—	294,52	294,600	294,450	294,450	—
Escudo portoghese	11,840	11,840	11,88	11,840	—	11,82	11,800	11,840	11,840	11,84
Peseta spagnola .	10,843	10,843	10,84	10,843	—	10,84	10,843	10,843	10,843	10,84

Media dei titoli del 21 agosto 1984

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935 .	63,250
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	92,250
» 6 % » » 1971-86 .	89,525
» 6 % » » 1972-87 .	89,200
» 9 % » » 1975-90 .	91 —
» 9 % » » 1976-91 .	88,200
» 10 % » » 1977-92 .	98,950
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	93,075
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 % .	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,350
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,975
» » » » 1-10-1982/84 .	100 —
» » » » 1-11-1982/84 .	100,200
» » » » 1-12-1982/84	100,300
» » » » 1- 1-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 2-1983/85 .	100,350
» » » » 1- 3-1983/85 .	100,300
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,375
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,950
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	101,775
» » » » 1- 7-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,975
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,825
» » » » 1-10-1982/86 .	101,475

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-11-1982/86 .	101,525
» » » » 1-12-1982/86 .	101,850
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,325
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,300
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,150
» » » » 1-10-1983/86 .	100,200
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 2-1983/87 .	101,650
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,850
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,575
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,600
» » » » 1-11-1983/87 .	100,125
» » » » 1-12-1983/87 .	100,250
» » » » 1- 1-1984/88 .	99,800
» » » » 1- 7-1983/88 .	101,625
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,450
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,350
» » » » 1-10-1983/88 .	101,300
» » » » 1-11-1983/90 .	101,275
» » » » 1-12-1983/90 .	101,425
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,225
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984 .	99,550
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,875
» » » 17 % 1- 5-1985 .	101,375
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,800
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,150
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101,525
» » . Nov. 12 % 1-10-1987 .	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	108,100
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105.700
» » » » 1983/90 11,50 %	99,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1783,250
Marco germanico .	618,820
Franco francese	201,700
Fiorino olandese	549,105
Franco belga .	30,650
Lira sterlina .	2344,100
Lira irlandese	1911,900
Corona danese . .	169,800
E.C.U. .	1385,350
Dollaro canadese .	1369,650
Yen giapponese .	7,382
Franco svizzero .	741,065
Scellino austriaco .	88,091
Corona norvegese .	215,305
Corona svedese . . .	213,460
FIM	294,525
Escudo portoghese .	11,820
Peseta spagnola . .	10,843

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione della classe di maturazione per ibrido di mais

Con decreto ministeriale 31 luglio 1984 la classe di maturazione FAO per l'ibrido di mais denominato Iperon è variata da 700 a 600.

(4296)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Evian »

Con decreto 26 luglio 1984, n. 2321, la S.p.a. Wuhrer, con sede in Brescia, via della Bornata, 62, è stata autorizzata alla vendita in Italia dell'acqua minerale francese « Evian » in recipienti di vetro della capacità di 49 e 89 cl e fino al 31 ottobre 1986, in recipienti di cloruro di polivinile Solvay S-122 della capacità di 33, 50, 150 e 200 cl.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette, conformi alle norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

(4307)

Avviso di rettifica all'elenco n. 207 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 31 dicembre 1981, n. 6651/R. (Elenco pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 35 del 5 febbraio 1982).

Nell'elenco citato in epigrafe deve intendersi annullato il numero d'ordine 94 relativo alla specialità medicinale denominata « Ausovit B complesso » della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1496, codice fiscale 00454010588, numeri di registrazione 627 e 627/*A*.

(4267)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 17 settembre 1984, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio affari finanziari - Ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1985:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.355 titoli di L. 50.000
» 990 titoli di » 500.000
» 876 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.438.750.000.

2) 6% A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 5.025 titoli di L. 50.000
» 1.605 titoli di » 250.000
» 1.995 titoli di » 500.000
» 4.515 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.165.000.000.

3) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 600 titoli di L. 50.000
» 330 titoli di » 250.000
» 1.395 titoli di » 500.000
» 2.460 titoli di » 1.000.000
» 240 titoli di » 5.000.000
» 135 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.820.000.000;

Emissione 1966 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.250 titoli di L. 50.000
» 1.860 titoli di » 250.000
» 1.755 titoli di » 500.000
» 4.365 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.820.000.000;

Emissione 1967:

Estrazione a sorte di:

n. 700 titoli di L. 500.000
» 1.160 titoli di » 1.000.000
» 210 titoli di » 5.000.000
» 110 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.660.000.000;

Emissione 1967 - *seconda tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.320 titoli di L. 50.000
» 888 titoli di » 250.000
» 1.176 titoli di » 500.000
» 3.516 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.392.000.000;

Emissione 1967 - *terza tranche*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.520 titoli di L. 50.000
» 2.576 titoli di » 250.000
» 2.044 titoli di » 500.000
» 3.332 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.124.000.000;

Emissione 1969:

Estrazione a sorte di:

n. 1.020 titoli di L. 50.000
» 708 titoli di » 250.000
» 1.104 titoli di » 500.000
» 3.120 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.900.000.000;

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n. 350 titoli di L. 50.000
» 230 titoli di » 250.000
» 640 titoli di » 500.000
» 1.530 titoli di » 1.000.000
» 80 titoli di » 5.000.000
» 75 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.075.000.000.

4) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 1ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 730 titoli di L. 50.000
» 440 titoli di » 250.000
» 1.171 titoli di » 500.000
» 3.223 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.955.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.480 titoli di L. 50.000
» 1.338 titoli di » 250.000
» 3.499 titoli di » 500.000
» 8.107 titoli di » 1.000.000
» 235 titoli di » 5.000.000
» 117 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.660.000.000

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 435 titoli di L. 50.000
» 337 titoli di » 250.000
» 828 titoli di » 500.000
» 1.024 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.544.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 549 titoli di L. 50.000
» 2.341 titoli di » 100.000
» 1.705 titoli di » 250.000
» 2.984 titoli di » 500.000
» 6.801 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 8.980.000.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.633 titoli di L. 50.000
» 2.430 titoli di » 100.000
» 901 titoli di » 250.000
» 2.253 titoli di » 500.000
» 5.974 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.650.400.000;

Emissione ventennale 1/67-1/87 - 2ª *em.* - 6ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 327 titoli di L. 50.000
» 489 titoli di » 100.000
» 181 titoli di » 250.000
» 451 titoli di » 500.000
» 1.197 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.533.000.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 2.035 titoli di L. 50.000
» 3.366 titoli di » 100.000
» 1.254 titoli di » 250.000
» 2.756 titoli di » 500.000
» 8.679 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 10.808.850.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 272 titoli di L. 50.000
» 450 titoli di » 100.000
166 titoli di » 250.000
» 368 titoli di » 500.000
» 1.158 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.442.100.000;

Emissione ventennale 1/68-1/88 - 3ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.377 titoli di L. 50.000
» 2.277 titoli di » 100.000
» 846 titoli di » 250.000
» 1.865 titoli di » 500.000
» 5.868 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.308.550.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 770 titoli di L. 50.000
» 1.000 titoli di » 100.000
» 554 titoli di » 250.000
» 1.953 titoli di » 500.000
» 6.579 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.832.500.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.396 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.396.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 364 titoli di L. 50.000
» 553 titoli di » 100.000
» 326 titoli di » 250.000
» 912 titoli di » 500.000
» 3.029 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.640.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.387 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.387.000.000;

Emissione ventennale 1/69-1/89 - 4ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 771 titoli di L. 50.000
» 1.497 titoli di » 100.000
» 781 titoli di » 250.000
» 1.305 titoli di » 500.000
» 10.032 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.068.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 1.229 titoli di L. 50.000
» 3.073 titoli di » 100.000
» 1.795 titoli di » 250.000
» 4.917 titoli di » 500.000
» 11.679 titoli di » 1.000.000
» 616 titoli di » 5.000.000
» 614 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 24.175.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 538 titoli di L. 50.000
» 1.231 titoli di » 100.000
» 738 titoli di » 250.000
» 1.843 titoli di » 500.000
» 4.841 titoli di » 1.000.000
» 246 titoli di » 5.000.000
» 246 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 9.787.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 3 *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 217 titoli di L. 50.000
» 494 titoli di » 100.000
» 293 titoli di » 250.000
» 731 titoli di » 500.000
» 1.921 titoli di » 1.000.000
» 97 titoli di » 5.000.000
» 98 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.885.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di:

n. 65 titoli di L. 1.000.000
» 8 titoli di » 5.000.000
» 24 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 345.000.000.

5) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.229 titoli di L. 50.000
» 1.201 titoli di » 500.000
» 2.478 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.139.950.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 453 titoli di L. 100.000
» 614 titoli di » 500.000
» 2.164 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.516.300.000.

6) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 8.000.000.000.

7) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.*:

Estrazione a sorte di:

n. 36 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 100.000
» 29 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000
» 246 titoli di » 5.000.000
» 312 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.179.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 31.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.300.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 658.800.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 7.992.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 28.391.000.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 25 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.897.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 17 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.246.900.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.390.600.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.153.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª *em.* - 5ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.535.400.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.*:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.917.300.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.026.900.000;

Emisisone ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.201.500.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª *em.* - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.170.000.000.

8) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 100.000
» 26 titoli di » 500.000
» 1.432 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.446.500.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 100.000
» 43 titoli di » 500.000
» 1.591 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.613.700.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 13 titoli di L. 100.000
» 35 titoli di » 500.000
» 1.302 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.320.800.000.

9) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 295 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 309.300.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 17 titoli di L. 100.000
» 34 titoli di » 500.000
» 317 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 335.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 224 titoli di » 500.000
» 607 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 619.200.000.

10) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1975:

Estrazione a sorte di n. 13 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.484.400.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 39 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 40.485.900.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 22.174.000.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - 4ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.919.400.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976:

Estrazione a sorte di n. 37 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 53.143.100.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 38.408.000.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976 - 3ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 15 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 4.533.000.000.

11) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 1 titolo di » 500.000
» 44 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 44.600.000.

12) 10% S.S. INTERVENTI STATALI DECENNALE:

Emissione decennale - Emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 28 serie di L. 686.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 19.208.000.000.

13) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.744.500.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.810.900.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1978 - 2ª *tr.*:

Estrazione a sorte di n. 6 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.128.200.000.

Totale generale L. 553.779.100.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(4444)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento della società cooperativa « Cooperativa del Grovanese - Soc. coop. a r.l. », in Ceresetto di Martignacco, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione 1° agosto 1984, n. 3726, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, la « Cooperativa del Grovanese - Soc. coop. a r.l. », in Ceresetto di Martignacco, costituita il 19 settembre 1977 per rogito notaio dottor Vito Erasmo Dimita di San Daniele ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giancamillo Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11/2.

(4361)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 10 agosto 1984, n. 1/13/2/1385, il decreto prefettizio 11 febbraio 1935, n. 11419/4181, con il quale il cognome del sig. Milano Bukavec di Martino, nato a Prosecco (Trieste) il 31 ottobre 1906, venne ridotto nella forma italiana di « Bucavelli » a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 22 giugno 1984, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Mariano Bucavelli di Milan, nato a Trieste il 16 febbraio 1943, residente a Trieste-Prosecco n. 576, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Bukavec ».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome « Bucavelli » assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Magda Ciuch, nata a Trieste il 4 agosto 1946, nonché nei confronti dei figli Matejka, nata a Trieste il 13 ottobre 1973 ed Edwin, nato a Trieste il 20 luglio 1980.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(4393)

CONCORSI ED ESAMI

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 25

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(4448)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari presso l'unità sanitaria locale n. 25.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di capo dei servizi sanitari ausiliari presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(4449)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Torino:
quattro posti di capo sala;
un posto di tecnico di laboratorio.

Ospedale mauriziano di Valenza:
quindici posti di infermiere professionale.

Ospedale mauriziano di Lanzo:
cinque posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(4436)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 233 del 24 agosto 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipale gas, in Garbagnate Milanese: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore tecnico amministrativo.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100842350)